

**NIENTE SCHEDA SE IL CARBURANTE È PAGATO CON CARTE DI CREDITO
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(DL 13.05.2011 n. 70 chiarito con Circolare 42/E del 09 Novembre 2012)**

La Novità

L'agenzia delle Entrate, con Circolare 427E del 09 Novembre 2012 ha fornito chiarimenti operativi in merito all'utilizzo dei documenti giustificativi di acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA, effettuato con modalità tracciabili.

L'articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) - convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 - ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che "In deroga a quanto stabilito al comma 1, **i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento**".

Di seguito si riepilogano le novità riguardanti la disciplina in esame.

Il nuovo sistema

In via preliminare occorre precisare che le disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo non interessano il sistema delle "carte fedeltà" associate al contratto di "netting", in forza del quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliono comunque procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

Documentazione delle operazioni

Il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione.

Dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta **devono emergere tutti gli elementi necessari** per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio:

- la data;
- il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento;
- l'ammontare del relativo corrispettivo.

La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ne consegue che i **soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.**

Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.

Naturalmente, **se contestualmente all'acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta**, al fine di consentirne la separata individuazione.